



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **52**

in data **29/03/2018**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciotto** addì **29 - ventinove** - del mese **marzo** alle ore **10:05** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RINNOVARE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1356/15 R.G. APP. PENDENTE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-SECONDA SEZIONE PENALE

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nel corso del 2009 veniva aperto dal Tribunale di Reggio Emilia il procedimento penale n. 2116/09 R.G.N.R. e n. 1626/09 R.G. G.I.P. nei confronti dell'allora ...omissis..., accusato di violenza sessuale a danno di due minori che erano state collocate ed affidate dal Comune di Reggio Emilia alla comunità medesima;
- che con deliberazione n.237 I.D. del 9/11/2010 autorizzava la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento di cui sopra al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del reato; a tal fine incaricava l'avv. Francesca Ghirri, del Servizio Legale, di rappresentare e difendere il Comune in giudizio;
- che con sentenza n.1184/12 del 10/10/2012, depositata in data 14/1/2013, il Tribunale di Reggio Emilia riconosceva colpevole l'imputato, lo condannava alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e lo dichiarava tenuto al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) e alla rifusione delle spese di difesa in favore delle parti civile costituite, assegnando al Comune una provvisoria di € 5.000,00;
- che in data 22/1/2013 il Pubblico Ministero, non condividendo l'attenuante riconosciuta dal Tribunale all'imputato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 bis del codice penale, presentava dichiarazione di appello della sentenza;
- che il procedimento veniva iscritto al n. 1356/15 R.G. App. della Corte d'Appello di Bologna;
- che con decreto del 14/2/2018 (ALL.1) la Corte di Appello di Bologna-Seconda Sezione Penale ha ordinato la citazione dell'imputato e delle parti civili costituite in primo grado per l'udienza dibattimentale del 10/4/2018;

Ritenuto opportuno, per le medesime motivazioni già specificate nella richiamata deliberazione n. 237 I.D. del 9/11/2010, rinnovare la costituzione di parte civile del Comune anche nel procedimento in grado di appello, confermando a tal fine l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Bologna;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. b), dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di autorizzare la rinnovazione della costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale in grado di appello iscritto al n. 1356/15 R.G. App. della Corte di Appello di Bologna-Seconda Sezione Penale;
- di confermare, a tal fine, l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Bologna.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendo il Comune rinnovare la costituzione di parte civile entro la data del 10/4/2018 fissata per l'udienza dibattimentale;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria